



Alessandria , addì 26 marzo 2020

Questura di **Alessandria**

N°

Div. Gab. Calog. A.4/2020

Risposta a nota N°

S.L.

OGGETTO: D.L 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Dirigenti Divisioni, Uffici e Squadre	SEDE
Dirigente Commissariato di P.S.	CASALE M.TO
Direttore Scuola Allievi Agenti	ALESSANDRIA
Dirigente Sezione Polizia Stradale	ALESSANDRIA
Direttore Centro Raccolta Int.le V.E.C.A.	ALESSANDRIA
Responsabile Sezione Polizia Ferroviaria	ALESSANDRIA
Responsabile Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni	ALESSANDRIA
Responsabile Posto Polfer	NOVI LIGURE
Responsabile Sezione P.G. Procura Repubblica Presso Tribunale	ALESSANDRIA
e, p.c.	
Sig. Prefetto	ALESSANDRIA
Sig. Presidente della Provincia	ALESSANDRIA
Sig. Vicario del Questore	SEDE
Dirigente Compartimento Polizia Stradale	TORINO
Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria	TORINO
Dirigente Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni	TORINO
Comandante Provinciale Carabinieri	ALESSANDRIA
Comandante Provinciale Guardia di Finanza	ALESSANDRIA
Comandanti Polizia Municipale	LORO SEDI
Sindaci	LORO SEDI

Segreterie Provinciali delle OO.SS. del Personale
della Polizia di Stato

LORO SEDI

Segreterie Provinciali delle OO.SS. del Personale
dell'Amministrazione Civile dell'Interno

LORO SEDI

R.S.U.

LORO SEDI

R.L.S.

SEDE

^^^^^^^^^^^^^^

Fa seguito alla nota pari oggetto Prot. N.7046 del 26 marzo 2020.

Per opportuna conoscenza e norma, si tramette la Circolare del Sig. Capo della Polizia N. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 odierna, relativa all'oggetto.

Si allega, affinché venga distribuito al personale dei dipendenti uffici, il nuovo modello dell'autodichiarazione che sostituisce il precedente.

Riserv2.

IL QUESTORE
- Morelli -



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20Roma, 26 MARZO 2020

E, p. c.

AI SIG.RI QUESTORI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIG.RI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI	<u>TRENTO E BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>

Oggetto: D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

~~~~~

*Seguito:**f. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUNCTR/1562/20 del 23.03.2020.*

Si fa seguito alla circolare sopra indicata, per segnalare che, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 79 di ieri 25 marzo, è stato pubblicato il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in **Allegato A**.

Il provvedimento aggiorna, innanzitutto, la cornice giuridica - finora stabilita dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 – sulla base della



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

quale vengono emanati i provvedimenti di individuazione delle misure da osservarsi per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Vengono, inoltre, individuate le tipologie di misure adottabili (art. 1) e viene confermato che esse sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 1), secondo un percorso che ammette la possibilità di un coinvolgimento delle Autonomie.

Viene, inoltre, prevista la possibilità che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possano essere adottate misure interinali sia da parte del Ministero della Salute che da parte dei Presidenti delle Regioni (art. 2, comma 2 e art. 3, comma 1).

L'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020 fa salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei provvedimenti di determinazione delle misure di contenimento che sono stati emanati in attuazione del D.L. n. 6/2020.

La disposizione stabilisce, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo e del 22 marzo u.u.ss.; gli altri provvedimenti di determinazione delle misure per il contenimento restano in vigore per un ulteriore periodo di dieci giorni (cioè fino al 4 aprile p.v.).

In questo contesto, si attira particolarmente l'attenzione delle SS.LL. sulle previsioni recate dall'art. 4 del decreto legge che ridefinisce le sanzioni applicabili nei casi di inosservanza delle misure stabilite per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

Su questo versante, il decreto legge prevede che le trasgressioni alle predette misure siano punite da una specifica figura di illecito amministrativo che prevede la sanzione del pagamento di una somma di denaro da 400 a 3.000 euro, che è raddoppiata nel caso di reiterata violazione (art. 4, commi 1 e 5).

E' inoltre previsto che, nel caso in cui si controverta delle violazioni delle misure contemplate dall'art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z), e aa), del decreto legge, al pagamento della pena pecuniaria si aggiunge anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività economica per un periodo da 5 a 30 giorni.

L'Autorità competente a irrogare le sanzioni in questione è individuata nel Prefetto, per le violazioni delle prescrizioni stabilite dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge, mentre le violazioni alle previsioni contenute nei provvedimenti di cui al successivo art. 3 sono irrogate dalle Autorità che li hanno adottati.

Si evidenzia che, con l'introduzione di questa figura di illecito amministrativo, non è più applicabile ai comportamenti violativi delle misure in discorso la fattispecie di cui all'art. 650 c.p. (art. 4, comma 1).

Di contro, vengono aumentate le pene previste per la specifica ipotesi di reato prevista dall'art. 260 del T.U. delle Leggi sanitarie, di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a titolo del quale viene ad essere punita la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, in quanto risultate positive al COVID-19 (art. 4, comma 6).

Per effetto di questa norma, diventano punibili a titolo della nuova ipotesi di illecito amministrativo anche le inosservanze delle ripetute misure, commesse anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 19/2020 in commento (art. 4, comma 8).

Resta, altresì, confermato che spetta al Prefetto, previa informazione al Ministro dell'Interno, assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento della diffusione del virus,



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti Comandi territoriali, del personale delle Forze Armate, cui deve essere attribuita la qualifica di agente di p.s..

Ciò premesso, al fine di agevolare le verifiche sul rispetto dei provvedimenti vigenti per la prevenzione dell'epidemia da COVID-19, alla luce anche del rinnovato quadro sanzionatorio, è stato predisposto un aggiornato modello di autodichiarazione, qui unito in **Allegato B**, che gli interessati potranno compilare in occasione dei consueti controlli.

Si aggiunge che, sempre nell'ottica di fornire ogni possibile supporto per la migliore realizzazione delle predette verifiche e per semplificare gli oneri del cittadino, questo Dipartimento sta predisponendo anche una raccolta delle misure in vigore in ciascuna Regione, sulla base dei provvedimenti emessi dalle locali Amministrazioni regionali.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

F. Gabrielli

10

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 25 marzo 2020**

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

### SOMMARIO

#### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

##### DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035).... Pag. 1

#### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

##### Ministero dell'economia e delle finanze

##### DECRETO 3 febbraio 2020.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del programma Euratom - anno 2018. (Decreto n. 1/2020). (20A01753).... Pag. 4

##### DECRETO 3 febbraio 2020.

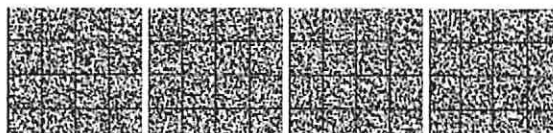
Cofinanziamento nazionale del programma di eradicazione dei focolai di *Meloidogyne graminicola* nella Regione Piemonte e di *Ralstonia solanacearum* nella Regione Emilia Romagna, per l'anno 2017, di cui all'articolo 16 del reg. (UE) n. 652/2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 2/2020). (20A01754)..... Pag. 5

##### DECRETO 3 febbraio 2020.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2020. (Decreto n. 3/2020). (20A01755) Pag. 7

##### DECRETO 3 febbraio 2020.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione «Salvaguardia interventi» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Decreto n. 4/2020). (20A01756)..... Pag. 8



## DECRETO 3 febbraio 2020.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Regional Development Protection Programme (RDPP) (NA) AWP 2018 - AMIF», nell'ambito delle azioni dell'Unione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020. (Decreto n. 5/2020). (20A01757).... Pag. 9

Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

## DECRETO 3 marzo 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della IGP Farro della Garfagnana a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro della Garfagnana». (20A01737) ..... Pag. 11

Ministero  
dello sviluppo economico

## DECRETO 26 febbraio 2020.

Cancellazione dal registro delle imprese di otto società cooperative, aventi sede in Piemonte. (20A01764)..... Pag. 12

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## ORDINANZA 20 marzo 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654). (20A01808)..... Pag. 13

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

## DETERMINA 28 febbraio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Rizmoic», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 18/2020). (20A01724)..... Pag. 15

## DETERMINA 28 febbraio 2020.

Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale relativamente al medicinale per uso umano «Cedravis». (Determina n. 242/2020). (20A01726)..... Pag. 17

## DETERMINA 28 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dulcecom», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 240/2020). (20A01727) ..... Pag. 19

## DETERMINA 28 febbraio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Rinvoq», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 20/2020). (20A01728)..... Pag. 21

## DETERMINA 28 febbraio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Lenalidomide Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 19/2020). (20A01729) ..... Pag. 23

## DETERMINA 25 marzo 2020.

Esclusione del medicinale «Interferone beta 1 a» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come terapia di supporto dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19). (Determina n. 34651/2020). (20A01850)..... Pag. 27

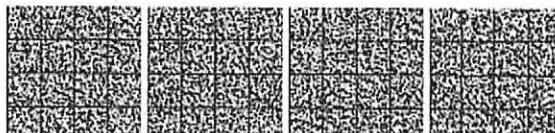
## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## Agenzia italiana del farmaco

Integrazione della determina n. 1593/2019 del 25 ottobre 2019, recante: «Riclassificazione del medicinale per uso umano «Demelora», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (20A01725) ..... Pag. 28

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fexallegra». (20A01730) Pag. 28

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral». (20A01731) Pag. 29



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla». (20A01732) . Pag. 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nettacin Collio». (20A01733) . . . . . Pag. 30

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Enantyum». (20A01734) Pag. 30

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette». (20A01735). Pag. 31

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Zentiva» (20A01736) . . . . . Pag. 31

### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

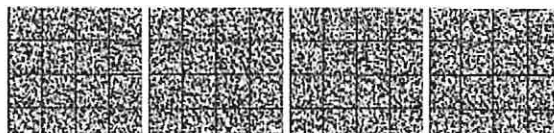
Erogazione del contributo erariale destinato alla copertura degli oneri connessi con il rinnovo del secondo biennio C.C.N.L. 2002/03 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale per le aziende attive esclusivamente nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia. Anno 2020. (20A01752) . . . . . Pag. 32

### SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

### Ministero della salute

DECRETO 9 febbraio 2020.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nella 10ª edizione della Farmacopea Europea. (20A01641)



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

### Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Art. 1.

##### Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio

o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

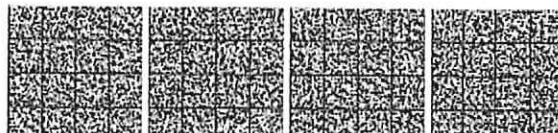
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da



soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

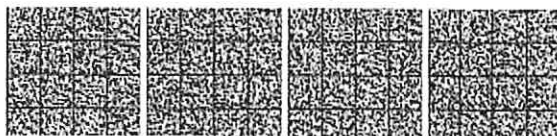
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

## Art. 2.

### Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provve-



dimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

### Art. 3.

#### *Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale*

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

### Art. 4.

#### *Sanzioni e controlli*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

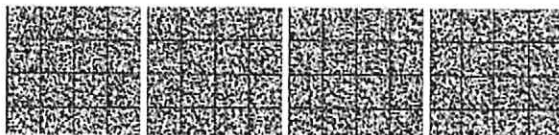
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.



9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

#### Art. 5.

##### Disposizioni finali

##### 1. Sono abrogati:

a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 6.

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

20G00035

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2020.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del programma Euratom - anno 2018. (Decreto n. 1/2020).

#### L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

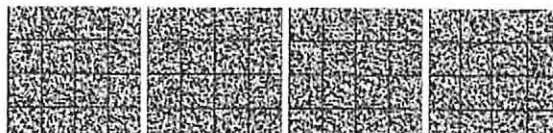
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;



## AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_,  
e domiciliato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_,  
identificato a mezzo \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali previste in caso  
di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere risultato positivo al COVID-19 e/o di non essere sottoposto alla misura della quarantena di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- che lo spostamento è iniziato da \_\_\_\_\_  
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione \_\_\_\_\_;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione \_\_\_\_\_ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione \_\_\_\_\_ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti \_\_\_\_\_ (indicare quale);
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che lo spostamento è determinato da:
  - comprovate esigenze lavorative;
  - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
  - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
  - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che \_\_\_\_\_  
(lavoro presso ...,  
devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o  
esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di  
affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

